

REGOLAMENTO (CE) N. 70/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i regolamenti (CE) n. 3355/94⁽¹⁾, (CE) n. 3356/94⁽²⁾ e (CE) n. 3357/94⁽³⁾, che definiscono il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia scadono il 31 dicembre 1996;

considerando che tale regime dovrà essere sostituito, al momento opportuno, da accordi bilaterali che dovranno essere negoziati con i paesi in questione;

considerando che occorre tener conto del fatto che l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, è stato firmato il 10 giugno 1996 e che l'accordo interinale sarà applicato il 1° gennaio 1997;

considerando che occorre tener conto del fatto che alla Repubblica di Slovenia si applicano ora le disposizioni dell'accordo bilaterale di cui sopra e non più il regime autonomo;

considerando che, pertanto, occorre adeguare opportunamente le concessioni commerciali previste per gli altri paesi dell'ex Iugoslavia, tenendo conto al tempo stesso dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea;

considerando che le concessioni commerciali preferenziali applicabili ai paesi dell'ex Iugoslavia si basano su quelle previste dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, firmato il 2 aprile 1980 e denunciato il 25 novembre 1991;

considerando che le concessioni preferenziali comportano l'esenzione dai dazi e la soppressione delle restrizioni quantitative per i prodotti industriali, tranne determinati prodotti soggetti a massimali tariffari, nonché concessioni specifiche (esenzione dai dazi, riduzione degli elementi agricoli e contingenti tariffari) per vari prodotti industriali;

considerando che si può instaurare una vigilanza comunitaria mediante un metodo di gestione consistente nell'imputare, a livello comunitario, le importazioni dei prodotti in questione sui massimali tariffari via via che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena i massimali in questione siano raggiunti su scala comunitaria;

considerando che questo metodo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter controllare, fra l'altro, lo stato d'imputazione sui massimali;

considerando che il regime applicabile alle importazioni di prodotti tessili provenienti dalle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è disciplinato dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio⁽⁴⁾;

considerando che non si è ancora potuto concludere l'accordo sui vini e sulle bevande alcoliche previsto dall'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repub-

(¹) GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3032/95 (GU n. L 316 del 30. 12. 1995, pag. 4).

(²) GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3032/95 (GU n. L 316 del 30. 12. 1995, pag. 4).

(³) GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3032/95 (GU n. L 316 del 30. 12. 1995, pag. 4).

(⁴) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1476/96 della Commissione (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 4).